

UNA RIFORMA per il TRATTAMENTO DEI DATI

Servono interventi organici e mirati per rendere più efficace l'attuale normativa europea sulla privacy e più trasparente la relazione, attraverso il contratto assicurativo, tra compagnie e consumatori

di **SILVIA COLOMBO**
e **BENEDETTA SCOTTI**

Studio legale Zitiello e associati

Con lo sguardo attento di un organismo in grado di cogliere le peculiarità del mondo assicurativo e le differenze operative rispetto agli altri settori del mercato finanziario, Insurance Europe, attraverso la pubblicazione del Report 2013-2014, descrive le sfide, i dibattiti, ma anche i traguardi legislativi raggiunti, così come lo stato dell'arte delle direttive europee emanate ed emanande.

Il Report, ripercorrendo i recenti interventi del legislatore europeo, analizza in maniera trasversale le aree di maggiore impatto e descrive, con esperta criticità, le riforme intraprese nelle tematiche più interessanti.

In materia di privacy e di trattamento dei dati personali, più che in altri ambiti, un'armonizzazione tra le legislazioni nazionali è non solo auspicabile, ma quasi imprescindibile, alla luce anche delle recenti innovazioni tecnologiche e l'inarrestabile processo di globalizzazione. Per tale ragione l'Insurance Europe si dichiara favorevole alla propo-

sta della Commissione Europea di una riforma organica dell'intera normativa esistente a livello europeo in materia di trattamento dei dati personali. L'unica controindicazione, fa notare la federazione, potrebbe risiedere nel fatto che un riassetto di tale portata difficilmente riuscirebbe a regolare puntualmente sia i principi generali sia le caratteristiche specifiche dei vari settori interessati. Nell'ambito del diritto assicurativo, ove il trattamento dei dati (spesso anche sensibili) già in fase precontrattuale risulta indispensabile al fine di valutare il rischio dei consumatori e offrire loro la copertura adeguata, servirebbero invece norme *ad hoc*.

La condivisione delle informazioni

Vediamo alcuni esempi. L'Insurance Europe raccomanda che sia mantenuta la possibilità, ostacolata dalla nuova proposta di Regola-

mento, per le imprese di poter condividere tra loro le informazioni relative ai clienti, al fine soprattutto di combattere i rischi di frode. Se agli assicuratori dovesse essere vietato di condividere tali dati, soprattutto con riferimento alla denunce di sinistri presentate presso altre compagnie, la lotta alle frodi assicurative verrebbe privata di uno strumento essenziale e minacciata in modo significativo.

Dati, rapporti contrattuali e consenso del cliente

Alta novità oggetto della riforma della Commissione europea attiene al cosiddetto *diritto a essere dimenticato*, facoltà che consentirebbe ai clienti di poter ottenere una *cancellazione totale* di qualsiasi informazione a essi relativa contenuta nei *database* di un'azienda. Sul punto, la proposta dell'Insurance Europe è che tale diritto non possa applicarsi laddove vi sia un rapporto contrat-

tuale ancora in essere e, soprattutto, qualora determinate informazioni debbano essere mantenute presso l'impresa in forza di altre disposizioni normative (si pensi all'antiriciclaggio, ad esempio).

Da valutare con attenzione, infine, il criterio del *significativo squilibrio* tra i titolari del trattamento e i soggetti interessati (i consumatori). Nell'ambito assicurativo, il significativo squilibrio si potrebbe definire *genetico*, in quanto il consenso al trattamento è funzionale alla stipulazione del contratto stesso e, dunque, applicando tale criterio, il consenso del consumatore non sarebbe *veramente libero*. È necessario quindi valutare con attenzione l'ambito definitorio del principio introdotto dalla proposta, per evitare che un'eccessiva applicazione dello stesso possa portare effetti drammatici sulle imprese di assicurazione, le quali non sarebbero più in grado, così, di poter offrire i propri servizi ai consumatori. 